FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/CGF (2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 182/CGF- RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2013

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Luigi Caso, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO S.R.L./DERUTA S.R.L. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €200,00 e la disputa di 1 gara a porte chiuse alla reclamante; inibizione a svolgere ogni attività fino al 13.2.2013 al signor Cusi Francesco Maria; squalifica per 2 gare effettive al signor Fimiani Patrizio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Viterbese Calcio S.r.l./Deurta S.r.l. del 27.1.2013, propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, accendevano numerosi fumogeni; al termine del primo tempo, lanciavano contro un A.A. uno sputo che attingeva l'Ufficiale di gara a una coscia; nel corso del secondo tempo, fatto oggetto un calciatore della squadra ospite del lancio di sputi che, tuttavia, non lo attingevano; per l'intera durata del secondo tempo rivolto espressioni ingiuriose e minacciose a un A.A. all'indirizzo del quale lanciavano, senza colpirlo, vari sputi; al termine della gara, mentre l'A.A. raggiungeva il proprio spogliatoio, colpivano con calci e pugni la barriera protettiva reiterando all'indirizzo dello stesso Ufficiale di gara le espressioni ingiuriose e gravemente minacciose e sferrato calci e pugni anche contro la porta dello spogliatoio arbitrale.

Il signor Cusi Francesco Maria veniva inibito per aver rivolto proteste nei confronti dell'Arbitro espresse con termini gravemente irriguardosi e per questo allontanato.

Al signor Fimiani Patrizio veniva inflitta la squalifica per aver protestato nei confronti dell'Arbitro espresse con termini e modalità gravemente irriguardose e per questo allontanato.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 30.1.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l'8.2.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL' A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROBERTO COSCIA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI MARINO/SAN CESAREO CALCIO DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013)

Con reclamo del 7.2.2013, la A.S.D. San Cesareo Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che ha inflitto all'allenatore Coscia Roberto la squalifica per 4 gare per i motivi contenuti nel Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013.

La società istante chiedeva a questa Corte, attraverso i propri scritti difensivi, la riduzione della squalifica ritenendo la sanzione eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti contestati al proprio allenatore.

Tanto premesso, la Corte osserva:

- dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge che il comportamento disciplinarmente rilevante è quello consistito nella espressione blasfema, in quanto la permanenza del Coscia, dopo essere stato allontanato dal Direttore di gara, sembra essersi localizzata al di fuori del terreno di gioco, motivo per cui il reclamo può essere parzialmente accolto ritenendo congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra propiosto dall'A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma), riduce la squalifica inflitta al sig. Roberto Coscia a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 27.3.2013 INFLITTA AL SIG. SILVIO SABELLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI MARINO/SAN CESAREO CALCIO DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013)

Con ricorso del 7.2.2013 la A.S.D. San Cesareo Calcio ha appellato davanti a questa Corte il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013 ha inflitto la sanzione dell'inibizione fino al 27.3.2013 al Signor Sabelli Silvio, dirigente accompagnatore della società, per avere, alla fine del primo tempo, protestato con espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A. Per avere, inoltre, preso con forza il braccio sinistro del Direttore di gara strattonandolo con forza e facendolo indietreggiare di alcuni passi.

La società reclamante, attraverso i propri assunti difensivi, presentati nei modi e termini di regolamento chiedeva, in via principale l'annullamento ed in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta al proprio Dirigente, sostenendo l'incongruenza del referto arbitrale rispetto ai fatti realmente accaduti senza tuttavia apportare alcun elemento a sostegno di detta prospettazione.

Detta doglianza è, pertanto, palesemente infondata e va disattesa.

Conseguentemente la fede probatoria privilegiata che l'art. 35 c.1.1 C.G.S. attribuisce al rapporto arbitrale non può in alcun modo essere scalfita. Peraltro, i fatti così come descritti nel referto e riportati nella motivazione adottata dal Giudice di prime cure con indubbia chiarezza e precisione espositiva, presentano connotati di gravità (strattonava con forza il braccio dell'arbitro facendolo indietreggiare – profferiva espressione irriguardosa nei confronti di un A.A.) tali da far ritenere congrua la sanzione irrogata.

Giova sottolineare, infine, la peculiarità della figura del dirigente, differenziandola da quella del calciatore o del tecnico; questi ultimi vivono l'evento agonistico incontro-scontro in prima persona

sul campo, un dirigente non può farsi trascinare dall'emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti opposti rispetto a quelli agonistici.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra propiosto dall'A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.C. FORMIGINE A.S.D AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BULGARELLI MATTEO SEGUITO GARA FORMIGINE/REAL SPAL DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

La A.C. Formigine ha proposto ricorso avverso la decisione assunta, in merito alla gara Formigine/Real Spal del 27.1.2013, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la quale è stata inflitta al calciatore Bulgarelli Matteo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in quanto, espulso per somma di ammonizioni, al momento della notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara.

Con il proposto ricorso la A.C. Formigine, pur non contestando la veridicità dei fatti riportati nel referto arbitrale e sottostanti l'impugnata decisione, ne chiede la revisione al fine di pervenire ad una sanzione diversa e meno afflittiva; in particolare, sostiene che, nonostante il sicuro disvalore, la frase rivolta, secondo il referto arbitrale, dal calciatore Bulgarelli al Direttore di gara ("Sei vergognoso, hai rovinato la partita, vergognati") non rivestirebbe un tasso di gravità tale da giustificare la durata della squalifica inflitta.

Il ricorso deve essere respinto in quanto la sanzione inflitta corrisponde al minimo edittale previsto dal Codice di Giustizia Sportiva e, in particolare, dall'articolo 19, commi 1 e 4 per l'ipotesi di somma di ammonizioni (1 giornata) e per il caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (2 giornate). Tale, infatti, deve essere qualificata la valenza della frase incriminata in quanto finalizzata ad offendere il Direttore di gara nella sua capacità di svolgere con appropriatezza il proprio ufficio.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Formigine A.S.D. di Formigine (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAVAGNA MATTEO SEGUITO GARA CASTELLANA CASTELGOFFREDO/PRO SESTO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cavagna Matteo.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Castellana Castelgoffredo/Pro Sesto del 3.2.2013, il Cavagna interveniva in modo falloso nei confronti di un calciatore avversario in reazione.

Avverso tale provvedimento la società Pro Sesto S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.2.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.2.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Pro Sesto S.r.l. di Sesto San Giovanni (Milano), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COVELLI FRANCESCO SEGUITO GARA CIVITANOVESE CALCIO/CELANO F.C. MARSICA DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

Al 43° del secondo tempo, della gara Civitanovese/Celano disputata il 3.2.2013, il calciatore Covelli Francesco, numero 9 della società Civitanovese, colpiva – con il pallone non a distanza di gioco – con un violento calcio alla schiena un giocatore avversario.

Quest'ultimo accusava un forte dolore, ma proseguiva la partita.

L'arbitro lo espelleva.

A fine gara il Covelli nello spazio antistante gli spogliatoi apostrofava l'arbitro con delle espressioni irriguardose e scurrili.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013, lo sanzionava con la squalifica per 5 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Civitanovese nell'interesse del calciatore, chiedendo l'annullamento e la riduzione della sanzione.

Assumeva che il Covelli, nell'episodio culminato con l'espulsione, non aveva intenzionalmente colpito l'avversario con un calcio, ma, dopo che contemporaneamente all'avversario era caduto a terra, cercava solamente di divincolarsi.

A fine gara egli non avrebbe insultato l'arbitro, ma chiedeva esclusivamente spiegazioni al medesimo.

In buona sostanza, con riferimento al primo episodio, si sarebbe trattato – secondo la reclamante – di una condotta gravemente antisportiva e di una mera condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara.

Ciò posto, osserva questa Corte come la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti, dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Covelli ha colpito volontariamente, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Analogamente per quel che riguarda gli epiteti rivolti all'arbitro a fine gara dal medesimo distintamente uditi (tant'è vero che sono analiticamente riportate le parole virgolettate) e in maniera corretta ricostruiti e valutati dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 28 marzo 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete